

Il binarismo di genere come problema di bio-diritto

Barbara Pezzini

Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università di Bergamo. Mail: barbara.pezzini@unibg.it.

Il mio contributo alla riflessione sui temi e i problemi che sfidano oggi il bio-diritto introduce il rapporto tra il *genere* – come indispensabile categoria analitica intrinsecamente, anche se non esclusivamente, binaria – e le strutture giuridiche che, da un lato, presuppongono, spesso implicitamente, e, dall'altro, configurano il binarismo nel sistema di sesso e genere.

Proverò a farlo esplicitando brevemente alcune necessarie premesse (1), per procedere con una altrettanto sintetica ricognizione di alcune significative istanze sociali (2) che oggi sfidano al superamento delle strutture giuridiche binarie (3) e proporre conclusivamente alcune riflessioni sui percorsi che consentono di affrontare criticamente le tensioni tra genere e binarismo senza abbandonare il genere (4).

1. Premesse in forma di *parole-chiave*

Le premesse indispensabili possono essere richiamate sinteticamente attraverso alcune *parole-chiave*.

Sistema sesso-genere.

Il genere è la categoria analitica relazionale che restituisce la gerarchia sociale nei rapporti tra i sessi e, dunque, i problemi di disuguaglianza e di subordinazione: è una prospettiva che indaga il modo sessuato di esistere di una società utilizzando un codice *binario* (che rileva due sessi, uomini e donne) e *relazionale* (che implica dialettica e reciprocità tra le sue componenti), che restituisce una *gerarchia* (in quanto elaborazione,

variabile culturalmente, del sesso come coppia gerarchica).

Sesso e genere sono contemporaneamente presenti a definire strutturalmente la condizione della persona che *l'analisi di genere*, in quanto prospettiva descrittiva e interpretativa della differenza e della relazione tra i sessi, può illuminare. In questo senso, oggetto di indagine è sempre un *sistema* nel quale rilevano entrambe le dimensioni della relazione tra femminile e maschile: sia quella più immediatamente restituita dal *sesso*, cui appartengono la biologia, la corporeità, la sessualità e la riproduzione; sia quella dei ruoli, delle possibilità, dei diritti e delle aspettative, dei costrutti di potere connessi socialmente all'appartenenza sessuale (il *genere*).

Gerarchia.

Destruire e ristrutturare i rapporti di genere uomo/donna introduce una diversa consapevolezza: la dimensione di genere apre a una condizione intrinsecamente variabile, non statica, che resta, tuttavia, nella sua portata analitica, focalizzata sulla dimensione gerarchizzata che il genere incorpora, consentendoci di mettere a tema criticamente la relazione *corpo-sesso-genere-sessualità-identità*. Apre, così, una dimensione di ricerca in cui nulla può darsi per scontato, dal cui orizzonte scompare la scorciatoia semplificante della neutralizzazione e, al contrario, si richiede la piena accettazione della complessità.

Circularità.

Sesso e genere sono attributi della persona, in un'interazione complessa che tiene al centro la corporeità; nel *sex-gender-system* il rapporto tra sesso e genere non può essere inteso secondo una sequenzialità data e banale (al corpo è attribuito un sesso e al sesso un genere), ma come l'attivazione di una relazione *circolare*, alimentata dalla dimensione relazionale della persona. Il rapporto *corpo – sesso – genere* non si risolve

per nessuno nella presa d'atto di un corredo cromosomico, né nella presenza e funzionalità delle gonadi, nella conoscenza del patrimonio genetico, nella forma e nella misura degli organi genitali. Ciascuno di questi elementi può essere diversamente importante, anche in momenti e circostanze specifiche della propria esistenza; ogni persona sperimenta nel corso della vita il processo complesso attraverso il quale diventa consapevole di ognuno degli elementi che si definiscono «sesso» e/o «genere» (caratteri sessuali primari e secondari, sesso cromosomico, cromatinico, gonadico, biologico, psicologico, sociale); un cammino intessuto di «narrazioni», attraverso le quali altri e altre ci raccontano e noi raccontiamo a noi stessi/e le combinazioni possibili tra tutti quegli elementi, prendendo coscienza del sesso e del genere nella nostra vita.

Se in prima approssimazione è plausibile e persino utile distinguere sesso e genere per riferirsi agli attributi – rispettivamente biologici e sociali – del corpo e della persona, sesso e genere non possono essere impiegati per qualificare le analisi, le interpretazioni e le politiche senza la piena consapevolezza della loro reciproca influenza: la consistenza analitica del genere serve per riconoscere i costrutti sociali proprio separandoli dagli elementi biologici e naturali che caratterizzano il sesso (e per rilevarne i tratti di gerarchizzazione, subordinazione e asimmetria nella relazione tra femminile e maschile), ma la stessa dimensione biologica del sesso – la differenziazione sessuale, la sessualità, la riproduzione – viene interpretata e ricostruita all'interno di un contesto e di un costrutto sociale.

Intersezionalità.

L'approccio che integra sesso e genere come dimensioni specifiche dei rapporti giuridici impone una prospettiva multi-dimensionale, che incrocia al sesso/genere le altre determinanti o variabili, e più specificamente *intersezionale*: una

prospettiva che considera come l'interazione con il genere di altri fattori o condizioni di rischio e/o vulnerabilità determini effetti specifici, qualitativamente differenti dalla loro mera sommatoria, la cui complessità va adeguatamente considerata a partire dalla indispensabile consapevolezza che, nel bio-diritto, ogni riferimento è sempre saldamente ancorato alla dimensione della corporeità e della biologia – cioè al *sesso* – ma non può per questo mai prescindere dalla considerazione delle costruzioni sociali che insieme interpretano e definiscono l'appartenenza sessuale – cioè il *genere*. La complessità è, dunque, prima di tutto, la complessità del *sistema sesso-genere*, nella sua configurazione bi-dimensionale.

Diritti sociali versus diritti individuali.

La complessità della rilevanza in termini di bio-diritto della relazione tra corpo, sesso e genere si gioca sullo sfondo della tensione tra la dimensione dei diritti fondamentali della persona come *diritti sociali* – alla salute, in primo luogo – e come *diritti individuali* di auto-determinazione identitaria: coinvolgendo così il perdurante dibattito sulle categorizzazioni dei diritti costituzionali e sulle relative forme di riconoscimento e garanzia.

2. Le istanze sociali che sfidano il binarismo

Benché la configurazione binaria dei sessi e la conseguente ascrizione alternativa all'uno o all'altro trovino una corrispondenza non problematica per la maggior parte degli esseri umani, per alcune persone la forma alternativa non consente una risposta appropriata.

La nozione di sesso si è fatta sempre più complessa, nella misura in cui il corpo umano si trova esposto a una manipolazione tecnologica di carattere e intensità nuove e sembra smarrire il suo carattere fondante e indiscutibile e, in



particolare, la capacità di significare qualcosa di inequivoco e inevitabile anche rispetto alla dimensione del sesso e del genere; transitando da una logica binaria a una concezione a mosaico, il sesso assume e continua a interrogare il *dimorfismo*, ma la differenza sessuale è percepita entro un modello dinamico e complesso, in cui lo stesso processo di differenziazione viene interrogato nei termini di una relazione di somiglianza/dissimiglianza che implica pluralità e variazione (nella misura in cui la differenziazione sessuale non si presenta come uni-fattoriale, ma come il risultato di numerosi eventi che agiscono in modo coordinato e regolantisi reciprocamente, tra due sessi non esiste un confine netto, una rigida cesura, ma piuttosto un *continuum* lungo una scala graduale, con una serie di variazioni e di differenziazioni che non autorizzano la configurazione di due gruppi assolutamente distinti).

A rendere la problematicità per il bio-diritto della sequenza corpo-sesso-genere, sfidando ogni possibilità di risolverla semplicisticamente in termini binari, sono, in particolare, le istanze sociali che provengono dalle condizioni delle persone *intersessuali*, *transessuali* e *transgenere*, che una configurazione rigidamente dicotomica di sesso/genere non riesce a integrare.

La *condizione intersessuale* rimanda, guardando alla complessità del reale, a un'espressione collettiva che denota una varietà, relativamente ampia, di condizioni riferibili alle correlazioni tra sesso genetico, gonadico e fenotipico. Riguarda la condizione delle persone che, avendo dalla nascita caratteri di entrambi i sessi e non potendo essere univocamente ascritte all'uno o all'altro sesso, sfuggono alla regola binaria per cui ogni individuo deve alternativamente essere

riconosciuto come maschio o femmina (un complesso di situazioni oggi codificate dalla medicina in modo assai articolato, individuando svariate manifestazioni differenti della intersessualità che vengono ricomprese nella categoria dei *disturbi della determinazione e differenziazioni sessuali*); ma anche la condizione di persone che, pur essendo state inquadrate alla nascita in uno dei due sessi, scoprono successivamente – in età puberale, ma talvolta anche solo in età adulta, a seguito di indagini intraprese per indagare la difficoltà di concepire – di avere caratteristiche gonadiche o cromosomiche divergenti dal sesso attribuito. La condizione intersessuale non ha una definizione univocamente e pacificamente accettata; il termine stesso viene talvolta contestato perché sessualizzerebbe le persone in termini di erotismo piuttosto che di biologia, implicando che non abbiano una chiara identità di sesso o genere e forzandole nella direzione di un'identità *queer* alla quale non sentono di appartenere.

La *condizione transessuale*, invece, per lo meno nello specifico dell'ordinamento italiano, è normativamente definita dalla legge 164/1982 e dalle sue interpretazioni costituzionali¹: ne sono elementi costitutivi la rettificazione dell'iscrizione del sesso anagrafico sulla base del riconoscimento di una scissione tra sesso psicologico e sesso biologico, che comporta una modificazione dei caratteri somatici con diretta rilevanza nella sfera di trattamenti medici (non necessariamente chirurgici, ma certamente ormonali).

La *condizione transgenere*, infine, accumuna, raggruppandole sotto una sorta di termine *ombrello*, un vasto insieme di pratiche e identità tra loro differenti che tutte sfidano i confini socialmente costruiti di sesso/genere; in particolare,

1 Dalle prime sentenze a cavallo dell'adozione della legge – 98/1979 e 161/1985 – alle sentenze che più recentemente hanno chiarito il rapporto tra

definitività della transizione e trattamenti medici – 221/2015 e 180 e 185/2017.

con questo termine in svariati ambiti si fa riferimento all'esperienza specifica delle persone che non si riconoscono nel sesso assegnato loro alla nascita e scelgono di *autodeterminarsi* nel genere di identificazione secondo interpretazioni molteplici, plurali e *fluide* dei ruoli di genere e della corporeità.

Con una precisazione: le categorizzazioni qui proposte hanno una funzione operativa rispetto alla possibilità di affrontare criticamente il trattamento giuridico di talune condizioni personali ed esperienze di vita, senza rinunciare alla necessità di problematizzarle e con la piena consapevolezza dei limiti, delle contraddizioni e dei rischi di un effetto stigmatizzante e discriminatorio delle categorizzazioni in quanto tali.

Ma, come sappiamo, l'inquadramento dei problemi giuridici non può prescindere, per garantire la necessaria dimensione di effettività dei diritti, che sono sempre esercitati da *persone situate*.

Tanto più perché si tratta di condizioni personali che, proprio perché statisticamente minoritarie, interpellano con particolare forza il diritto costituzionale, nella sua capacità di dare riconoscimento e garanzia ai diritti inviolabili della persona umana.

Per quanto complesse da affrontare, le istanze giuridiche provenienti dalle condizioni intersessuale e transessuale hanno a che fare con la definizione di procedimenti di tipo amministrativo e/o giudiziario che consentano di offrire, in modo adeguato e senza inutili aggravii, una risposta ai bisogni specifici della persona (per quanto riguarda, ad esempio, i confini della medicalizzazione e patologizzazione della condizione personale stessa; il suo inquadramento, per quanto necessario, in una relazione terapeutica autenticamente basata sul consenso informato; le garanzie di effettività delle prestazioni medico-sanitarie indispensabili; ma anche per ciò che

concerne la semplificazione e la modulazione delle procedure che presuppongono e/o richiedono l'assegnazione di un sesso-genere alla persona in diversi momenti della vita e a diversi fini). Per contro, non può sfuggire l'ulteriore problematicità del riconoscimento giuridico di una condizione come quella transgenere, già di per sé programmaticamente incentrata sulla fluidità e indeterminatezza, da un lato, e sulla pretesa di una pressoché assoluta auto-referenzialità, dall'altro, dei processi di configurazione dell'identità, che sembrerebbero piuttosto condurre verso la dimensione della *irrelevanza* giuridica.

3. Alternative al binarismo?

E con questo si entra nel vivo della problematicità delle sfide alla struttura binaria del sistema sesso-genere che, anche osservate nella prospettiva comparatistica, sembrano aver sin qui stimolato risposte alternative al binarismo in direzioni anche significativamente differenti tra loro: dal riconoscimento di un *terzo sesso*, a quello di un *unico genere* o, all'estremo opposto, al «*genderismo*» (che nega la possibilità di scostamento tra sesso anatomico e genere sociale, riconoscendo esclusivamente due generi fondati sull'anatomia, le cui manifestazioni sociali non potrebbero essere modificate, dato che esisterebbero caratteri innati, eternamente presenti in tutte le culture, che caratterizzano un solo modo di essere uomo – patriarcale – e di essere donna – subordinato e complementare).

E se il riconoscimento di un terzo sesso potrebbe non bastare, spingendo verso una moltiplicazione delle categorie, l'*unico genere* potrebbe, invece, silenziare quella complessità che sta faticosamente emergendo solo nei tempi più recenti, con il rischio di tornare alla *falsa neutralità del soggetto* – un postulato che nasconde, in



realtà, la gerarchizzazione dei sessi – in una pericolosa convergenza con il pregiudizio *genderista*, che qualifica e stigmatizza come devianza ogni elemento di contraddizione del binarismo di genere e che, fondando il genere sul sesso anatomico e stabilendo un nesso indissolubile tra i due piani, stabilisce inderogabilmente anche che i due generi sono reciprocamente attratti e che e le forme di desiderio e orientamento diverse dall'eterosessualità sono vizio e perversione.

La prospettiva che si dovrebbe, invece, assumere a fronte delle condizioni non binarie (intersessuale, transessuale, transgenere) richiede preliminarmente di chiarire se, e quando, a dover essere messo in discussione e ripensato sia il sesso o il *genere* o – più precisamente – quale specifico momento/aspetto del *rapporto circolare tra sesso e genere* vada messo in discussione e ripensato.

Tenendo, comunque, presente che si tratta di questioni che, pur sollecitate da condizioni minoritarie, hanno in realtà a che fare con i processi di identificazione di tutte e di tutti e riguardano anche le persone che non problematizzano o problematizzano meno il rapporto sesso–genere nella loro esperienza personale (nella condizione *cis-gender*, che allinea gli elementi *visibili* – genitali esterni, caratteri sessuali secondari – *invisibili* – apparato genitale interno, gonadi, cromosomi, cromatina, ghiandole endocrine – e *variabili* – psicologico e relazionale – dell'identità di genere, problematicamente disallineati nelle condizioni intersessuale, transessuale e transgenere).

4. Superare il binarismo o superarne le rigidità?

La questione sociale implicata richiede un ascolto attento dei soggetti portatori di soggettività non binarie, ai bisogni dei quali dovrà rispondere una convincente sintesi giuridico-politica, garantendo un'elaborazione politica che affronti le contraddizioni e i limiti del binarismo di genere in chiave di uguaglianza anti-subordinazione, assumendo la critica al binarismo – e alla sua costruzione giuridica – non in quanto tale, ma quando e nella misura in cui le rigidità della sua declinazione producono condizioni di subordinazione (con le parole di Blanca Rodriguez Ruiz «*to end sex-gender as a source of power*»).

Nella consapevolezza che le questioni di diritto costituzionale che stanno dietro a tutto questo sono di assoluta rilevanza, in quanto richiedono di definire i fondamenti dei diritti che si vogliono riconoscere e garantire e di chiarire i poteri che operano riconoscimento e garanzia (legislativo *versus* giurisdizionale).

Il dibattito su questi temi si presenta spesso difficile e fortemente polarizzato.

Proprio per questo è indispensabile procedere, innanzitutto, a mappare le tendenze in atto per leggerle in una griglia condivisa, che consenta di problematizzare gli interrogativi e i percorsi di risposta a partire da una base di conoscenze comuni².

Personalmente avverto fortemente il rischio che l'abbandono del binarismo in favore di un genere esclusivamente autodeterminato in modo auto-referenziale, che rende il sesso/corpo un "oggetto" pienamente manipolabile, si intrecci alle forme indubbiamente presenti di *ri-*

2 Come si è recentemente iniziato a fare in un panel di Icons Italia che ho avuto il privilegio di coordinare, tenutosi il 16 settembre 2022 a Bologna, con i contributi di Mia Caielli, Stefano Osella, Anna Lorenzetti,

Blanca Rodriguez Ruiz (nonché di Elettra Stradella e Giovanna Spanò, che non hanno potuto essere presenti).

Focus on
genderizzazione (basti pensare alla sentenza Dobbs): ostacolando non solo il versante per così *negativo* (in termini di critica e smascheramento) della de-costruzione dell'astrattezza e della falsa universalità del soggetto giuridico, ma soprattutto quello *positivo*, che consiste nella capacità di aprire spazi in cui la libertà *femminile* storicamente negata possa, invece, essere agita e in questo agire continui ad aprire spazi nuovi per tutte le esperienze di vita e le pratiche dell'esistenza *in quanto capace di trasformare le categorie della tradizione giuridica*.

Tenendo, comunque, presente che l'uso delle categorie sottintende e richiama teorizzazioni in merito alla differenza e al suo senso etico e politico: che ne precedono e fondano il rilievo e il trattamento dal punto di vista giuridico e che – se si conviene sulla differenza come ciò che a ciascuno/a svela l'incompiutezza di un'identità mai completabile, che postula la relazione con l'altro da sé, da riconoscersi e che sia riconoscibile come tale – possono correggere e integrare le tendenze a una neutralizzazione o semplificazione assimilazionistica e paritaria.

E qui rileva anche, in particolare, la necessità di interrogare la scissione diritti sociali e diritti individuali per superarla nella concezione della *libertà come condizione* prima ancora che come *scelta*, con un approfondimento dell'*alterità* presupposta: l'altro da me, l'altro che mi manca, l'altro che non posso essere individualmente, da solo/a, è esperienza della dimensione relazionale e non autoreferenziale ed è esperienza del limite (anche, in particolare, sul piano giuridico); come il sesso non è mai linearmente e semplicemente genere, l'auto-determinazione non è diritto di ascrivere effetti giuridici all'affermazione della propria identità, semmai questione da collocare – dal punto di vista dei principi fondamentali della costituzione – nel rapporto tra la dimensione personalista dell'art. 2 Cost. «in cui

si svolge la personalità» di ciascun essere umano e la dimensione di effettività dell'uguaglianza sostanziale garantita dall'art. 3, Il Cost., che afferma gli obiettivi del pieno sviluppo della persona e dell'effettiva partecipazione.

Una provvisoria, solo approssimativa, conclusione, segnala, infine, che l'intrinseca mutevolezza dei costrutti di sesso e genere non diventa mai evanescenza; non ha mai a che fare con determinanti interamente manipolabili o disponibili, né sul piano individuale, né su quello collettivo, piuttosto con qualificazioni della persona immerse nella sfera di relazioni personali, sociali e giuridiche dalle quali dipendono e si alimentano: le cui problematicità bio-giuridiche stanno nella cornice dell'uguaglianza costituzionale anti-subordinazione di genere prima che nella sfera dell'identità personale.

L'analisi di genere offre una prospettiva che affonda le sue radici nelle varie e complesse elaborazioni del pensiero femminista, che hanno offerto le categorie per pensare in modo non gerarchizzato la differenza di sesso e genere e che permettono di ricostruire dinamiche sociali complesse. Anche la costruzione giuridica del *sex-gender system* è un processo che avviene in una dimensione, necessariamente mobile e dinamica, nella e attraverso la quale si compie una costante ridefinizione dei rapporti di genere, che impedisce di isolare le caratteristiche associate al genere in una statica dimensione essenzialistica o naturalistica; i contenuti di genere sono socialmente variabili e, come tali, vengono costantemente rinegoziati in complessi ed incessanti processi circolari cui anche il diritto contribuisce, sia precedendo il genere ed orientandone la costruzione, sia inseguendolo, come avviene quando la regola sociale diviene una categoria giuridica, avvalendosi della forza e delle strutture dell'ordinamento per riprodurre gerarchie e/o imporre complementarietà

Ma, appunto, si tratta solo una prima e provvisoria indicazione di metodo offerta come contributo alla discussione.

Focus on

